

CIRCOLARE N. 1 - ottobre 2012

Alle Aziende associate e loro sedi
c.a. Ufficio Amministrazione del Personale
c.a. RSU interne

Milano, 16 ottobre 2012

**OGGETTO: riscatto parziale all'80%.
Assicurazione di Premorienza ed invalidità.**

Riscatto parziale all'80%

Fonchim diventa ancora più flessibile, nelle prestazioni!
Infatti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per un'ampia serie di motivazioni (vedi Tabella 1), non è più necessario, in caso di riscatto, liquidare integralmente quanto maturato presso il Fondo.

Più precisamente, grazie alla modifica statutaria deliberata il 16 ottobre u.s. dall'Assemblea dei Delegati (Allegato 1), è facoltà dell'iscritto chiedere, in alternativa al riscatto totale, la corresponsione dell'80% della posizione previdenziale, lasciando il restante 20% presso Fonchim.

Quanto residua potrà essere riscattato o trasferito successivamente, magari quando il proprio futuro professionale si sarà più nitidamente delineato.

L'eventuale trasferimento, come di consueto, consentirà all'iscritto di conservare anche nella nuova forma pensionistica l'anzianità associativa già maturata; con significativi vantaggi sia in termine di accesso ad alcune tipologie di anticipazione, sia (per anzianità particolarmente elevate) di trattamento fiscale applicato alla prestazione pensionistica.

Tabella 1 Perdita dei requisiti di partecipazione:
motivazioni che consentono di richiedere il riscatto all'80%

- Dimissioni volontarie
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- Licenziamento per giusta causa
- Fallimento dell'Azienda
- Promozione a dirigente
- Cambio contratto
- Mobilità
- Fine tempo determinato
- Risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento nel regime obbligatorio ed anzianità associativa in Fonchim inferiore a 5 anni

Da notare infine che, in caso di omesso o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il “riscatto all’80%”, a differenza di quello totale, permette di conservare (se esistente) il diritto a richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS.

Un vantaggio considerevole, specie in momenti di reale difficoltà economica!

La nuova possibilità offerta agli iscritti, esercitabile una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro, ha reso necessaria la predisposizione di un “Modulo richiesta riscatto” aggiornato (versione 10/2012, Allegato 2), da usarsi per tutte le richieste di riscatto di prossima formulazione.

Assicurazione di Premorienza ed invalidità

Giunti in prossimità della scadenza della Convenzione, Fonchim e Società Cattolica di Assicurazione (di seguito più brevemente “Cattolica”) hanno convenuto di estenderne la validità per un ulteriore triennio (1° gennaio 2013-31 dicembre 2015), apportando significativi miglioramenti alla precedente disciplina (Allegato 3) che, di seguito, si riepilogano brevemente.

- 1) La percentuale della retribuzione annua lorda utile agli effetti del TFR (RAL) da moltiplicare per il numero di anni e frazioni di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età dell’Assicurato ai fini della determinazione dell’ammontare della Somma Assicurata è stata elevata dal 15,65% al 17%.
- 2) Per gli Assicurati ai quali compete la corresponsione della somma assicurata, le rate di premio mensili sono dovute solo fino al mese (compreso) in cui cade la data dell’evento coperto da garanzia.
Per il dipendente deceduto o colpito da invalidità, le Aziende di appartenenza non dovranno pertanto più versare le rate di premio relative alle mensilità intercorrenti tra la cessazione del rapporto di lavoro e la fine dell’anno solare.
- 3) Il Beneficiario della prestazione non sarà più tenuto a presentare il “Modulo di rilevazione delle cause del decesso” oppure il “Modulo di rilevazione delle cause di invalidità”, né esibire ulteriore documentazione medica. Fa eccezione a quanto detto unicamente il caso dell’accertamento autonomo dell’invalidità da parte di Cattolica (condotto unicamente in mancanza dei requisiti di anzianità contributiva necessari ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità da parte dell’Ente Previdenziale di riferimento), per il quale si rimanda all’Allegato A della Convenzione.
- 4) Il Beneficiario deve far pervenire a Cattolica la richiesta di indennizzo entro tre anni dalla data in cui ne è sorto il diritto. Qualora la richiesta pervenga oltre tale termine la somma assicurata non verrà corrisposta. Da notare che il differimento consentito è più favorevole di quello codicistico, che prevede la prescrizione del diritto all’indennizzo in materia assicurativa dopo soli due anni dal giorno dell’insorgenza (secondo comma dell’art.2952 c.c.).

Le previsioni di cui ai punti precedenti avranno effetto dal 1° gennaio 2013.

Vi preghiamo di dare alla presente comunicazione la più ampia diffusione.

Cordiali saluti.

FONCHIM
Il Presidente
Fabio Ortolani

All.c.s.

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. DA PROCIDA, 11 - 20149 MILANO - TEL. 02/67971911 (RIC. AUT.) - FAX 02/67100951 - 02/66718091 - C.F. 97184260152
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL NUMERO 1

VARIAZIONE STATUTARIA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16/10/2012

| Statuto Vigente | Proposta di modifica Statuto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale | Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale |
| <p>L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.</p> <p>Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:</p> <p>omissis</p> <p>d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;</p> <p>omissis</p> | <p>L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.</p> <p>Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:</p> <p>omissis</p> <p>d) riscattare l'intera la posizione individuale maturata <u>nella misura del 80% oppure del 100%</u> ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. <u>Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;</u></p> <p>omissis</p> |